## PROPOSTA MOZIONE SOCIETA'

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense delibera di chiedere la modifica dell'art. 4 bis della legge 247/2012 introducendo i seguenti principi:

- Eliminare ogni ostacolo legislativo oggi previsto (all'art. 2465, comma 1, c.c., art. 2464, comma 6, c.c., art. 2345 c.c., art. 2346, comma 6, c.c.) nei casi in cui l'avvocato intenda conferire la propria opera, ed assumere la posizione di socio d'opera.
- Ammettere espressamente la conferibilità dell'avviamento dello studio legale da parte del socio, inteso come andamento medio del fatturato del singolo professionista che svolgerà la propria attività in forma societaria.
- Affermare la legittimità di corrispondere acconti sulla partecipazione agli utili al socio che presta la propria opera professionale per la società; eliminando il divieto di anticipare dividendi da ripartirsi anticipatamente all'approvazione del bilancio e che gli stessi possono essere "anticipati" solo se realmente conseguiti.
- Prevedere che il terzo comma dell'art. 2468 c.c. non può essere applicato alle STA (c.d. patto leonino).
- Prevedere il divieto nei patti sociali o nello statuto di quorum decisionali superiori ai due terzi.
  - Prevedere per le S.T.A. l'esclusività dell'oggetto sociale.
- Introdurre il divieto assoluto di attribuire l'incarico di amministratore ai soci con finalità di investimento eliminando, altresì, il divieto di concorrenza per i contratti conclusi per gli avvocati che sono soci e/o amministratori nei casi in cui non abbiano assunto l'obbligo di conferire la propria opera professionale.
- Regolamentare espressamente la sorte processuale degli incarichi pendenti nel caso di cui all'art. 4 bis comma 2 lettera a).
- Affermare che è obbligo della società assicurare per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti, prevedendo al pari delle STP che la designazione del professionista debba essere preferibilmente fatta "dall'utente", e solo ove questa manchi, il nominativo viene scelto dalla società, ed a questi previamente comunicato, estendendo l'applicazione dell'art. 4 del d.m. 34/2013 laddove prevede che la STP, al momento del primo contatto con il cliente, deve fornirgli le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. La società ha l'obbligo, inoltre, di consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.
- Regolamentare il caso dell'esclusione del socio per le società per azioni, richiamando espressamente le analoghe discipline previste per altri tipi societari.
- Negare la qualità di imprenditore per le società professionali e, quindi, la possibilità di incorrere in procedure concorsuali fatta eccezione per quella di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- Precisare che i redditi prodotti dalla società di avvocati vanno qualificati, anche ai fini previdenziali, come redditi di lavoro autonomo ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche.
- Introdurre il divieto per la società di trattare affari legali che riguardino, direttamente o indirettamente, il socio di capitale o società dallo stesso controllate o facenti parte di gruppo societario, vietando in ogni caso che il socio possa essere anche per interposto soggetto- cliente della società.
- Parificare le società a quelle costitute ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, estendo la possibilità di derogare al numero minimo dei soci stabilito per le società cooperative (che per le altre STP è di almeno tre). Introdurre, altresì, agevolazioni e semplificazioni fiscali per le società tra avvocati che si costituiscano nella forma di società cooperativa al fine di favorirne la costituzione.
- Introdurre per le STA una previsione di eguale tenore a quella del comma 6 dell'art. 10, l. 183/2011, disponendo che la partecipazione ad una società tra Avvocati è incompatibile con la

partecipazione ad altra società della stessa natura, prevedendo che tale divieto operi per tutti i soci (conseguentemente all'art. 4 della legge 247/2012 ripristinare la disposizione per cui l'avvocato può far parte di una sola associazione professionale).

- Estendere alla disciplina delle STA la previsione del comma 3 d.m. 34/2013 per cui il socio con finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
- a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta;
- b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari;
- d) non vi sia stata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
- Regolamentare il caso della società multidisciplinare, estendendo l'applicazione di quanto previsto per le STP al comma 8 art. 10 l. 183/2011 e disponendo che in ogni caso l'attività legale dovrà essere quella prevalente.
- Prevedere espressamente, al pari delle STP di cui alla I. 183/2011, l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.
- Il Congresso da mandato al Consiglio Nazionale Forense ed all'Organismo Congressuale Forense di avviare ogni azione ritenuta utile per l'accoglimento dei richiesti correttivi.